

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1505

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(CIAMPI)

e dal Ministro delle finanze
(GALLO)

di concerto con il Ministro del tesoro
(BARUCCI)

e col Ministro del bilancio e della programmazione economica
(SPAVENTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 SETTEMBRE 1993

Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 1993,
n. 357, recante disposizioni urgenti in materia di acconto
delle imposte sui redditi per l'anno 1993

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	4
Disegno di legge	»	6
Decreto-legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - La riduzione dell'acconto delle imposte sui redditi da corrispondere nel prossimo mese di novembre fa seguito ad un'esigenza espressa dal Governo, sulla base dei più favorevoli risultati dell'autotassazione, di alleggerire l'onere fiscale sui contribuenti. Dal punto di vista congiunturale, questa misura risponde alla esigenza di concorrere, attraverso il sostegno della domanda, alla ripresa dell'economia in un momento delicato della fase ciclica. Essa viene ad aggiungersi ad altri interventi, adottati con il disegno di legge finanziaria per l'anno 1994 e con il provvedimento fiscale di accompagnamento, diretti ad attenuare l'onere fiscale: la parziale restituzione del drenaggio fiscale conseguente all'aumento dei prezzi verifi-

catosi nel 1992 e l'esenzione dall'IRPEF dell'abitazione principale fino ad un importo del valore catastale di un milione di lire.

Tenuto conto che il termine di versamento degli acconti per i soggetti diversi dalle persone fisiche può essere anticipato rispetto alla normale scadenza del mese di novembre, si pone la necessità di adottare le occorrenti disposizioni con un provvedimento avente carattere di urgenza.

La nuova misura dell'acconto comporta per quest'anno una diminuzione di 3 punti percentuali rispetto al previsto. Tenendo conto dell'anticipo già versato alla prima scadenza, la riduzione della quota dovuta a novembre diventa pari a circa il 5 per cento, con un minor prelievo valutato intorno ai 2 mila miliardi di lire.

RELAZIONE TECNICA

Sulla base dell'andamento del primo acconto 1993, la percentuale complessiva di anticipo ai fini dell'IRPEF può essere stimata intorno al 76 per cento. La riduzione di un punto sulla percentuale dell'acconto è calcolata supponendo che la differenza fra il 98 per cento teorico ed il 76 per cento rilevato sia prevalentemente dovuta all'effetto dei crediti d'imposta. In questo caso, tali crediti ammonterebbero al 22 per cento dell'intera autotassazione del 1992, pari a circa 6.600 miliardi.

Pertanto, la riduzione di un punto corrisponde ad un minore gettito di circa 300 miliardi di lire.

La riduzione di un punto della percentuale di acconto per l'IRPEG e per l'ILOR delle persone giuridiche può essere calcolata secondo due ipotesi. Nella prima, si suppone che il decremento dal 98 per cento teorico alle percentuali rilevate per i due tributi sia dovuto ad una previsione di minor reddito per il 1993. Nella seconda, si ipotizza che tale decremento sia imputabile esclusivamente ai crediti d'imposta.

La stima della riduzione dell'acconto è effettuata sulla base della seconda ipotesi più elevata. In questo caso, supponendo che per l'IRPEG e per l'ILOR delle persone giuridiche, i crediti d'imposta ammontino, rispettivamente, al 25 per cento e al 28 per cento dell'intera autotassazione del 1992 (pari a circa 5.020 e 3.250 miliardi), la riduzione di un punto corrisponde ad un minor gettito di circa 200 miliardi di lire per l'IRPEG e di circa 120 miliardi per l'ILOR delle persone giuridiche.

La percentuale complessiva di anticipo ai fini ILOR delle persone fisiche può essere stimata pari al 32 per cento. Questa percentuale è stata calcolata ipotizzando immutato il rapporto tra le percentuali dei primi acconti del 1993 e del 1992.

La riduzione di un punto sulla percentuale dell'acconto è calcolata supponendo che la differenza fra il 98 per cento teorico e 32 per cento rilevato sia dovuta ad una previsione di minor reddito. Conseguentemente, la riduzione dell'anticipo ILOR delle persone fisiche ammonterebbe a circa 22 miliardi.

**EFFETTO COMPLESSIVO IN TERMINI DI GETTITO CONSEGUENTE
ALLA RIDUZIONE DI UN PUNTO PERCENTUALE DELL'ACCONTO**

(in miliardi di lire)

IRPEF	301
IRPEG	200
ILOR P.G.	120
ILOR P.F.	22

Totale ... 643

Pertanto, la riduzione di 3 punti percentuali della misura dell'acconto dovrebbe comportare minori entrate di circa 1.930 miliardi per il 1993 ed un corrispondente aumento di entrata per il 1994. Inoltre, occorre tener conto, dal lato della spesa, di maggiori oneri finanziari per il periodo di slittamento delle entrate il cui onere può essere stimato intorno ai 70 miliardi.

Per il 1993, a fronte delle minori entrate indicate, vanno considerate, ai fini della copertura finanziaria del provvedimento, i maggiori incassi diretti relativi all'autoliquidazione conseguita nell'anno, nel presupposto di una conferma del gettito complessivo delle altre entrate tributarie, in relazione al quadro macroeconomico attualmente previsto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 settembre 1993, n. 357, recante disposizioni urgenti in materia di acconto delle imposte sui redditi per l'anno 1993.

Decreto-legge 10 settembre 1993, n. 357, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 1993.

Disposizioni urgenti in materia di acconto delle imposte sul reddito per l'anno 1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di acconto delle imposte sui redditi per l'anno 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 settembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Per il periodo di imposta 1993 la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché dell'imposta locale sui redditi di cui alla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, è stabilita al 95 per cento. Per i soggetti il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare, la predetta percentuale si applica per il periodo di imposta per il quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è ancora scaduto il termine per il versamento della seconda rata dell'acconto.

2. Resta ferma al 98 per cento la misura del versamento d'acconto del contributo per le prestazioni al Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dovuto per il periodo d'imposta di cui al comma 1.

Articolo 2.

1. Alla copertura delle minori entrate per l'anno 1993, valutate nell'importo di 2 mila miliardi, si fa fronte con le maggiori entrate conseguite in sede di versamenti diretti per autoliquidazione del medesimo anno.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - GALLO - BARUCCI - SPAVENTA

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO